

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 349

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI,
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1992

Modifica della disciplina dei licenziamenti individuali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 maggio 1990, n. 108, che è stata approvata dal Parlamento per evitare il *referendum* per l'estensione ai piccoli datori di lavoro della disciplina sui licenziamenti individuali, è estremamente pericolosa per l'economia del Paese.

Tale legge, cui i liberali si sono opposti in Parlamento, per raggiungere l'obiettivo di non far effettuare il *referendum*, doveva necessariamente andare incontro alle richieste referendarie, ma lo ha fatto in modo eccessivo e squilibrato e tale da apportare danni per il sistema economico simili a quelli che si sarebbero determinati a seguito di un esito del *referendum* favorevole alla richiesta abrogativa.

I parlamentari liberali intendono con la presente iniziativa legislativa proporre correttivi alla citata legge n. 108 del 1990, che pur conservando il miglioramento delle garanzie per i lavoratori, ne riduca gli effetti negativi per i piccoli imprenditori e per i datori di lavoro non imprenditori.

Illustriamo qui di seguito gli articoli che compongono il disegno di legge.

L'articolo 1 è diretto ad escludere dall'obbligo di reintegrazione dei lavoratori licenziati senza giusta causa, quei datori di lavoro che non avendo unità produttive singole con più di 15 dipendenti superino però sul piano nazionale i 60 dipendenti. Si escludono inoltre dal computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento delle soglie

numeriche oltre le quali si applica la nuova disciplina vincolistica sulla reintegrazione dei lavoratori licenziati, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di lavoro a tempo determinato. Ciò al fine di non ostacolare l'utilizzazione dello strumento dei contratti di formazione lavoro, che si è rivelato di grande utilità ai fini dell'aumento dell'occupazione, specie giovanile, e per consentire margini di elasticità sufficienti per le piccole imprese per l'occupazione di nuova e maggiore forza lavoro.

L'articolo prevede inoltre di ridurre da 15 a 10 mensilità l'indennità per la mancata reintegrazione nel posto di lavoro, indennità che si cumula col risarcimento del danno che resta commisurato in cinque mensilità.

Viene infine previsto che la facoltà di richiedere al giudice la conversione della reintegrazione con il pagamento dell'indennità di mancata riassunzione sia estesa anche al datore di lavoro, quando la riassunzione non sia compatibile con la funzionalità aziendale.

L'articolo 2 è diretto a preservare le imprese di minime dimensioni dalla legislazione vincolistica sui licenziamenti, in coerenza con gli orientamenti della Comunità europea e di quanto previsto dalla legislazione interna degli altri Stati membri CEE. È evidente che non si possono gravare di obblighi eccessivi datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano alle proprie dipendenze fino a cinque dipendenti.

L'articolo 3, nel sostituire l'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, introduce il concetto che il datore di lavoro può, in sostituzione della comunicazione dei motivi del licenziamento erogare al prestatore di lavoro una indennità nella misura di quella prevista per il risarcimento del danno.

L'articolo 4 riduce le indennità per il risarcimento del danno a favore dei lavoratori in caso di licenziamento senza giusta

causa o giustificato motivo, che occupino fino a 15 dipendenti, in quanto l'entità dei risarcimenti previsti dalla legge n. 108 del 1990 appare eccessiva soprattutto in relazione alle dimensioni aziendali.

L'articolo 5 disciplina le esclusioni dall'area di applicazione della normativa sui licenziamenti individuali, estendendo tale esclusione ai lavoratori assunti in prova, agli apprendisti ed ai lavoratori a tempo determinato.

L'articolo elimina inoltre una grave incongruenza introdotta dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 108 del 1990, che esclude esplicitamente dall'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro, i dipendenti dai datori di lavoro che svolgono senza fini di lucro attività « di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto ».

Questo significa che la legge n. 108 del 1990 dispone per i dipendenti di partiti, dei sindacati, di enti di culto, di istituzioni culturali, eccetera, la non applicazione della normativa sulla reintegrazione nei posti di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.

L'articolo 6 e l'articolo 7 introducono la non impugnabilità dei lodi arbitrali al fine di favorire una celere risoluzione delle controversie sui licenziamenti individuali. Ciò anche in analogia a quanto già avviene per la conciliazione in sede amministrativa.

In conseguenza viene anche eliminata la condizione di sfavore che la legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, ha perpetuato nei confronti dell'arbitrato in materia di lavoro.

La presente iniziativa legislativa ricalca gli emendamenti che i parlamentari liberali hanno presentato nell'ambito del dibattito che ha portato all'approvazione della legge n. 108 del 1990 nella parte che non è stata recepita nel testo definitivo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *(Reintegrazione)*. - 1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

“Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, nel quale è avvenuto il licenziamento, occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata non raggiunge tali limiti.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e con contratto di lavoro a tempo determinato. Non si computano, altresì, il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Si computano, invece, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato *part-time* per la quota di orario effettivamente svolto, secondo l'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 10 mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

Il datore di lavoro può ricorrere al giudice per ottenere la conversione della reintegrazione nel posto di lavoro nel pagamento delle indennità di cui ai commi precedenti nei casi in cui la reintegrazione non sia compatibile con la funzionalità dell'azienda».

Art. 2.

*(Esclusioni dei datori di lavoro
fino a cinque dipendenti)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

« 1. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupino

alle loro dipendenze più di cinque e fino a quindici lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla presente legge ».

Art. 3.

(Indennità di licenziamento)

1. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 108 del 1990, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. Il prestatore di lavoro può chiedere entro cinque giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. In tal caso il datore di lavoro deve entro cinque giorni dalla richiesta darne comunicazione per iscritto. Il datore di lavoro può, in sostituzione della comunicazione dei motivi, erogare al prestatore di lavoro l'indennità nella misura massima di cui all'articolo 8. In tal caso il rapporto di lavoro si intende risolto e non si dà corso alle procedure di cui all'articolo 8 della presente legge e all'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano pure ai dirigenti ».

Art. 4.

(Riduzione del risarcimento del danno per mancata riassunzione)

1. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 3 del-

l'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità.

2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 a carico dei datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, è pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione per quelli che occupano da quattro a cinque dipendenti; a due mensilità per quelli che occupano da sei a dieci dipendenti; a tre mensilità per quelli che occupano da undici a quindici dipendenti ».

Art. 5.

(Ridefinizione dell'area di non applicazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano ai lavoratori assunti in prova fino a quando non siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; non si applicano altresì ai rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339 ».

Art. 6.

(Inoppugnabilità dei lodi arbitrali)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lodi non sono impugnabili ».

Art. 7.

(Abrogazione delle norme in materia di appellabilità dei lodi arbitrali).

1. Nell'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati ».

